



# COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

\*\*\*\*\*



## REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

### IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 337

DEL 03/12/2009

**OGGETTO:** Accordo per la Cooperazione tra il Comune di Scicli e l'E.N.P.A. (Sez. Prov.le di Ragusa), in materia di tutela degli animali e dell'ambito. – Modifica in autotutela degli artt. N° 2, e n° 8 della convenzione.

L'anno duemilanove addì tre del mese di dicembre alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata con apposito avviso.

**Sono presenti:**

**SINDACO:** Giovanni Venticinque

**ASSESSORI:** Giorgio G. Vindigni - Vincenzo Giannone – Maurizio Miceli -  
Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra. Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione n° 10 del 02/12/2009, relativa all'oggetto;

**Richiamata** integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

**Ritenuto** opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

**Visto** il foglio allegato dei pareri espressi dal capo settore e dal responsabile del servizio finanziario;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

## DELIBERA

**Per la causale in premessa:**

1. Di approvare la proposta n° 10 del 02/12/2009 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
  2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.
- Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Firmato all'originale**

**L'Assessore Anziano**

*f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)*

**Il Sindaco**

*f.to (Sig. Giovanni Venticinque)*

**Il Segretario Comunale**

*f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di G.C. verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 04/12/2009 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Scicli, li 03/12/09

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)*

Ac.

# COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa

## ***VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia***

### **Proposta di Deliberazione n° 10 del 02/12/2009**

**OGGETTO: Accordo per la Cooperazione tra il Comune di Scicli e l'E.N.P.A. (Sez. Prov.le di Ragusa), in materia di tutela degli animali e dell'ambiente. - Modifica in autotutela degli artt. N° 2 comma 2, e N° 8 della convenzione.**

#### **IL CAPO SETTORE**

##### **Premesso:**

**-Che** con delibera di G.C. n°249 del 26.08.2009 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Scicli e la Sezione Provinciale di Ragusa dell'E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) per l'espletamento delle attività ivi contemplate, inerenti e conseguenti alla prevenzione del grave e diffuso fenomeno del randagismo sul territorio comunale;

**-Che** a seguito ricorso della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale di Ragusa, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con nota n° 8988/09 acquisita al prot. comunale in data 5.11.2009 al n° 30992, palesando il provvedimento adottato evidenti motivi di illegittimità per violazione di legge invita l'Amministrazione di Scicli a procedere all'autoannullamento dell'atto amministrativo;

**-Vista** la proposta di rettifica trasmessa dall'ENPA Prov.le di Ragusa con nota prot. 282 del 30.11.2009;

**-Preso atto** che le contestazioni di illegittimità da parte della Ripartizione Faunistico Venatoria e Ambientale di Ragusa si riferiscono all'art. 2 comma 2 della Convenzione che in ordine alle attività delle Guardie zoofile dell'ENPA, recita: *“a svolgere attività di vigilanza venatoria sulla pesca e sul trasporto animale”*;

**-Ritenuto** altresì doversi procedere alla modifica dell'Art. 8 della Convenzione inerente alle *“Sanzioni”* rilevate dal personale appartenente alle Guardie zoofile dell'ENPA;

**-Visto** il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n° 7 del 12.01.2007, avente ad oggetto: *“Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”*;

**-Visto** il D.A. n° 2825/2007 dell'Assessorato Regionale alla sanità, afferente il contenimento del problema del randagismo, che riconosce la facoltà ai Comuni di convenzionarsi con Associazioni di volontariato aventi finalità protezionistiche;

**-Vista** la convenzione stipulata dal Comune di Scicli con l'E.N.P.A. Sezione Prov.le di Ragusa in materia di tutela degli animali e dell'Ambiente, per l'espletamento in particolare di attività di controllo del territorio comunale con l'impiego del locale nucleo di guardie zoofile ai sensi del D.P.R. 31.03.1979, in cooperazione e collaborazione con gli Uffici comunali competenti.

**-Vista** la L. 281/91-c.d. Legge quadro sul randagismo;

**-Vista** la L.R. 03.07.2000 n° 15 “ istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;

**-Ritenuto** opportuno e doveroso annullare in autotutela l'Accordo intervenuto tra il Comune di Scicli e l'ENPA , relativamente all'art. 2, comma 2 e all'art. 8 della Convenzione descritti in premessa;

**-Visto** l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;

## **PER QUANTO SOPRA PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE**

**1)-** Di annullare in autotutela l'art. 2 comma 2, e l'art. 8 della Convenzione tra il Comune di Scicli e la Sez. Provinc. di Ragusa dell'E.N.P.A. apportando le dovute modifiche come segue:

-Art. 2, comma 2: il testo *“a svolgere attività di vigilanza venatoria sulla pesca e sul trasporto animale”* viene sostituito con la dicitura: ***“a svolgere attività di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico”***.

-Art. 8: il testo *“Le sanzioni rilevate dal personale appartenente alle Guardie zoofile dell'E.N.P.A. saranno quelle previste dalla citata Ordinanza Sindacale n° 9/06 e dalla normativa statale, regionale e regolamentare attualmente vigente nelle materie di cui trattasi. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'Art.17 della L.689/81, alla quale Legge si rinvia per le norme applicabili in materia di sanzioni amministrative, è il Sindaco del Comune di Scicli”* viene sostituito con la dicitura: ***“I proventi delle eventuali contravvenzioni andranno all'Ente cui spettano per legge ed il relativo rapporto andrà inviato all'Ente competente”***.

**2-** Di revocare la deliberazione della G.C. n° 249 del 26/08/2009

**3-** Di approvare pertanto il nuovo testo opportunamente modificato della Convenzione che in copia viene allegato alla presente;

**4-**Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente i pareri;

**IL CAPO SETTORE**

*f.to (Geom. Antonino Bonincontro)*

**COMUNE DI SCICLI**

Provincia Regionale di Ragusa

***VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia***

Allegato alla proposta di delibera di G.C. n. 10 del 02/12/2009

---

**OGGETTO: Accordo per la Cooperazione tra il Comune di Scicli e l'E.N.P.A. (Sez. Prov.le di Ragusa), in materia di tutela degli animali e dell'ambiente. - Modifica in autotutela degli artt. N° 2 comma 2 e N° 8 della convenzione.**

---

**PARERI ART.1 COMMA 1 LETT. I) L.R. N° 48/91 e art. 53 L. 142/90**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 02/12/2009

**IL CAPO SETTORE MAN./ECOL.**

f.to (Geom. Antonino Bonincontro)

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 02/12/2009

**IL CAPO SETTORE FINANZIARIO.**

f.to (Dott. Salvatore Roccasalva)

---

---

**COMUNE DI SCICLI**

Provincia Regionale di Ragusa

*VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia*

**ACCORDO PER LA COOPERAZIONE TRA IL COMUNE DI SCICLI E L'E.N.P.A.  
SEZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA- IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI E  
DELL'AMBIENTE**

**IL COMUNE DI SCICLI (RG) C.F. 00080070881**, legalmente rappresentato dal Geom. Bonincontro Antonino che interviene in questo atto in qualità di Capo settore Manutenzioni ed Ecologia, per dare esecuzione alla deliberazione di G.M.

N° ..... del ..... esecutiva ai sensi di legge;

E

**LA SEZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA DELL'E.N.P.A.** (97100 Ragusa (RG) C.F.81002170876 di seguito denominata E.N.P.A. con sede in Ragusa - Centro Direzionale Asi box n. 1 C/da Zona Industriale, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Tringali Antonio **VISTA** la deliberazione di G.M. \_\_\_\_\_ di approvazione del P.E.G. per l'esercizio finanziario 2009 e, specificatamente nell'ambito del centro di costo "Servizi Ecologici", dell'obiettivo "Prevenzione del Randagismo";

Preso atto che il Responsabile della Sezione provinciale dell'E.N.P.A. di Ragusa ha comunicato i costi di gestione a titolo di rimborso forfettario del servizio di controllo, pari ad 1 €/Km di percorrenza durante le 6 ore di servizio, per n° 2 interventi settimanali, di cui uno di controllo del territorio (stimato in circa 100 Km./turno), ed uno fisso, per una spesa complessiva durante il periodo di mesi sei, pari a: n° 5 interv. x mesi 4 x 100 € = €. 2.000,00

### **CONVENGONO**

approvare il seguente accordo:

#### **ART.1**

##### **Oggetto dell'accordo**

Il presente accordo ha per oggetto l'espletamento di attività di controllo del territorio del Comune di Scicli da parte dell'E.N.P.A., con l'impiego del locale nucleo di guardie zoofile ai sensi del D.P.R. 31.03.1979, in cooperazione e collaborazione con gli Uffici comunali competenti. Tale controllo, che l'E.N.P.A. già svolge in conformità al proprio statuto, è rivolto alla prevenzione delle violazioni di legge in materia di tutela dei diritti animali e dell'ambiente ed alla loro repressione nelle forme e modalità previste dalla legge. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dalle Leggi Statali e dalla Normative internazionali recepite a livello nazionale nelle summenzionate materie, l'E.N.P.A. si impegna a svolgere tali attività a supporto delle ordinarie attività che il Comune di Scicli svolge a mezzo degli Uffici preposti allo scopo. La normativa oggetto dell'attività preventiva e repressiva è la seguente:

- L. 281/91-c.d. Legge quadro sul randagismo;
- L.R. 03.07.2000 n° 15 " istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";
- Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n° 320;
- D.L. 352/92 recante "norme per la protezione degli animali durante il trasporto";
- Convenzione di Washigton del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n° 874 e del Regolamento CEE n° 3626/82 e successive modificazioni;
- Ordinanze e Regolamenti comunali concernenti gli animali e/o l'igiene urbana e l'ambiente;
- Codice Penale.

#### **ART.2**

##### **Attività delle Guardie Zoofile**

Le guardie zoofile dell'E.N.P.A. di seguito nominate Guardie, s'impegnano a garantire il controllo del territorio del Comune di Scicli, in adempimento a quanto previsto dalle normative elencate all'art.1, ed in particolare:

- a svolgere opera di prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali;
- a svolgere attività di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.
- a svolgere attività di vigilanza venatoria sulla pesca e sul trasporto animale;

- ad intervenire in caso di dispute condominiali o di quartiere riguardanti animali fornendo ai cittadini interessati adeguate informazioni per l'equa risoluzione delle controversie insorte;
- a svolgere opera di prevenzione e repressione delle infrazioni alle Ordinanze Sindacale e Regolamenti Comunali vigenti in materia di tutela degli animali e dell'ambiente, affiancando il personale appartenente alla Polizia Municipale preposto alla vigilanza e collaborando con l'Ufficio Manutenzioni, con l'impegno a recepire le direttive in materia di randagismo.
- a supportare il servizio d'ordine in occasione di calamità naturali e di ogni altra occasione in cui si palesi una emergenza pubblica di qualsiasi tipo, secondo le direttive impartite dal Comandante della Polizia Municipale, collaborando altresì all'attuazione di eventuali interventi di Protezione Civile;
- ad effettuare un controllo periodico sugli abbandoni degli animali d'affezione, sulle malattie infettive e sulla reale situazione del randagismo periferico; le Guardie, oltre a reprimere tutte quelle azioni che permettono il divulgarsi del randagismo, mirano a monitorarne l'entità proponendo alle istituzioni -Comune e AUSL- le soluzioni più eque sia per gli animali che per i cittadini;
- a svolgere opera di educazione ed informazione mirata a diffondere tra la popolazione il rispetto per gli animali e per l'ambiente nonché a prodigarsi per l'adozione di randagi allo stato libero od ospitati presso il canile convenzionato con il Comune;
- a partecipare a collaborare alle manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione nella direzione di un buon rapporto uomo/animali.

### **ART.3**

#### **Servizio di Polizia Zoofila**

Le Guardie si impegnano a contattare preventivamente il locale Ufficio di Polizia Municipale, al fine di segnalare l'inizio dello svolgimento delle attività di Polizia Zoofila.

Qualora, nel corso dell'attività di sorveglianza e tutela, siano contemporaneamente presenti agenti e/o funzionari di Polizia Municipale, le Guardie dovranno attenersi alle direttive che dovrebbero essere loro impartite.

Durante l'esercizio di attività e funzione di Polizia Zoofila, l'E.N.P.A. è garante della idoneità delle Guardie impiegate e della validità in corso dei relativi decreti prefettizi di nomina.

### **ART.4**

#### **Carattere delle prestazioni**

Le attività ed i servizi oggetto della presente convenzione sono prestati dall'E.N.P.A. e dalle guardie a titolo volontario e gratuito e non danno luogo a costituzione di pubblico impiego o di lavoro.

Trattandosi di prestazione volontaria, questa potrà essere assicurata dall'E.N.P.A. nei limiti della disponibilità degli associati e dei mezzi disponibili e pertanto potrà subire anche eventuali interruzioni. Dovrà comunque essere garantito, nel suo complesso, l'impegno assunto.

In nessun caso le attività svolte dall'E.N.P.A. e dalle Guardie Zoofile dovranno cagionare aggravio per gli Uffici e Servizi Comunali, né essere in contrasto con gli intendimenti, le prerogative istituzionali e le direttive dell'Amministrazione Comunale, intendendosi che le attività di cooperazione e collaborazione di cui al presente accordo dovranno essere altresì sempre intraprese a beneficio e nel legittimo interesse del Comune, secondo le direttive impartite e nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti.

Sarà previsto solamente un rimborso, da parte del Comune, delle spese sostenute dall'E.N.P.A. per l'effettuazione del servizio, da liquidarsi a seguito di dettagliato rendiconto delle stesse che potrà essere trasmesso alla fine del periodo previsto e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a tre mesi.

**ART.5**  
**Pubblicità**

Il Comune si riserva la facoltà di pubblicizzare con gli strumenti nei termini che riterrà più idonei il rapporto di collaborazione con le Guardie Zoofile dell'E.N.P.A..

**ART.6**  
**Responsabilità**

L'E.N.P.A., nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, è tenuto dall'osservanza di tutte le norme vigenti in materia, obbligandosi a sollevare l'Amministrazione ed i funzionari comunali da ogni responsabilità derivante da durata, negligente o inadeguata esecuzione dei compiti affidati.

L'E.M.P.A. resta unico responsabile per danni a persona e/o cose causati in dipendenza dell'attività da esso svolta e di cui al presente accordo.

All'uopo, per l'esercizio delle attività predette, l'E.N.P.A. dovrà stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T. di cui allegherà relativa documentazione nelle forme previste dalla Legge, all'atto della stipula della presente.

**ART.7**  
**Durata**

Le parti s'impegnano a valutare gli esiti della sperimentazione oggetto del presente accordo.

Il periodo di detta sperimentazione è di mesi sei (6) a decorrere dalla firma della presente scrittura.

E' fatta salva la facoltà di entrambe le parti di recedere dalla presente scrittura con preavviso scritto, anche a mezzo telefax, almeno trenta (30) giorni prima della effettiva sospensione delle attività.

**ART.8**  
**Sanzioni**

I proventi delle eventuali contravvenzioni andranno all'Ente cui spettano per legge e il relativo rapporto andrà inviato all'Ente competente.

Scicli, li

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Scicli  
Il Capo Settore Man. Ecologia  
(Geom. Antonino Bonincontro)

Per la sez. provinciale E.N.P.A. di Ragusa  
Il Commissario Straordinario  
(Dott. Antonio Tringali)

---